



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIMINI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAMELI | MARIA TERESA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CASOLI | SANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAGALOTTI | MAURIZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 463/2018 depositato il 20/11/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 102 IMU 2017 contro:
RIMINI COMUNE
PIAZZA CAVOUR N. 27 47921

difeso da:

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

difeso da:
MANDUCHI MASSIMILIANO
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11 00195 ROMA RM

difeso da:
SALVINI LIVIA
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11 00195 ROMA RM

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 463/2018

UDIENZA DEL

12/03/2019 'ore 14:30

N° 47/2020
62.22

PRONUNCIATA IL:

12/03/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20/02/2020

Il Segretario

Puffo di Walter





(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 463/2018

UDIENZA DEL

12/03/2019 ore 14:30

Fatto e diritto

Con ricorso n.463/18 la *Comune di Rimini*, in persona del procuratore pro-tempore, dott. *...* impugnava l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni n.102 del 3.8.2018, prot. n.218146 del 3.8.2018 relativo a omessa denuncia ed omesso versamento I.M.U., anno d'imposta 2017, emesso dal Comune di Rimini e notificato in data 9.8.2018, riferito a sei piattaforme per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi siti nel fondo marino adriatico antistante la Romagna e posizionate entro il limite delle 12 miglia dalla costa, chiedendone l'annullamento.

Sosteneva, in estrema sintesi, la società ricorrente:

- a) carenza del potere di imposizione del Comune sulle piattaforme > 1) non era stata fornita la prova della loro ubicazione nello specchio d'acqua di pertinenza, asseritamente, al Comune di Rimini ; 2) illegittimità della pretesa del tributo al di fuori del territorio comunale, anche secondo il principio di correlazione di cui all'art.2, co.2 lett. p) l.n.42/2009 ; 3) impossibilità di assunzione del mare territoriale e relativo fondo nella virtuale estensione dell'ambito di territorio comunale ; 4) inesistenza di poteri dei Comuni sul mare ; 5) infondatezza dell'argomento del "porto franco" di cui in Cass. n.13794/2005 ;
- b) carenza del presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta > 1) difetto della natura "immobiliare" delle piattaforme; 2) non accatastabilità delle stesse – Ris. N.3/DF del 1.6.2016 del M.E.F.; 3) inidoneità alla produzione di un reddito autonomo;
- c) esenzione ICI/IMU per le piattaforme;
- d) analisi della normativa sopravvenuta: art.21 e ss.l.n.208/2015 e art. 1 co.728 l.n.205/2017 (legge di bilancio 2018);
- e) inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della fattispecie.

Resisteva l'Ente territoriale contrastando specificamente gli argomenti adottati ex adverso e, soprattutto, ancorando la propria pretesa alla giurisprudenza della Suprema Corte espressa non solo con la sentenza n.3618 /2016, ma anche ribadita con le pronunce gemelle nn.19509 e 19510/2016; richiamava, altresì, il recente intervento del legislatore in merito alla soggezione a ICI/IMU dei terminali di rigassificazione.

Nelle memorie aggiunte si insisteva sulle tesi affermate.

All'udienza di trattazione, all'esito della discussione delle parti presenti, la Commissione riservava in decisione.

Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Numerose sono ormai queste controversie che originano dalla richiesta di ICI/IMU da parte di vari Comuni rivieraschi nei confronti delle piattaforme petrolifere situate al largo del mare antistante, caratterizzate sia per un rilievo economico importante sia perché incidono nella casse, quasi sempre in apnea, delle municipalità interessate, e risolte in materia non univoca dalla giurisprudenza di merito delle adite Commissioni Tributarie.

Da ultimo, in materia, con conclusione favorevole all'operatività dell'imposta, è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n.3618 del 24.2.2016, ribadita dalle pronunce gemelle nn.19509 e 19510/2016 , che ne riprendono pedissequamente le argomentazioni, con l'unica aggiunta, in coerenza sistematica, della censura alla circolare MEF 3/2016, emessa a seguito dell'interrogazione parlamentare n.5-08070, suscitata dalla sopra detta sentenza n.3618, e che, invece, aveva ritenuto doversi escludere l'applicabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere ed aveva invocato uno specifico intervento normativo per consentire non solo il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale, anche riguardo alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico comune censuario, ma pure l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.

A questi precedenti, peraltro, si richiama il resistente Comune di Rimini nella vertenza in oggetto.

Questa Commissione si è già in precedenza pronunciata con una serie di sentenze depositate il 13 agosto 2018, la cui parte motiva, sotto riportata, si ritiene di dover confermare.

... In realtà da una lettura attenta del dictum della Cassazione emergono diverse criticità e lacune che lasciano spazio ad un approdo diverso; in altre parole, le perplessità che la fattispecie in questione presenta non appaiono risolte in maniera tranchant.

Discutibile e non convincente è la determinazione cui perviene la Corte di legittimità nella citata sentenza circa la riconducibilità delle piattaforme al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e conseguentemente la loro suscettibilità di accatastamento e la non condizionabilità ai fini impositivi dell'iscrizione catastale in mancanza di una correlazione normativa tra "imponibilità" e "accatastabilità", pertanto, si afferma, sono soggetti ad ICI tutti gli immobili, ancorché non accatastati.

Al riguardo, si osserva, a contrario, che il diretto richiamo effettuato dall'art.2 del dlgs n.504/92 all'art.1, secondo comma, sottende una lettura integrata delle due disposizioni, anzi può dirsi che è proprio la lettera dell'art.2 a completare la definizione del presupposto d'imposta e, per quanto attiene ai fabbricati, ad individuare la accatastabilità come criterio discrezionale tra ciò che è soggetto ad ICI, e quindi ad IMU, che ne ricalca la struttura, e ciò che non lo è.

Conferma questa interpretazione di armonizzazione dei due articoli anche giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione _ Cass. 23.6.2006 n.14673; cass. 30.4.2015 n.8781.

Le piattaforme petrolifere site in mare non sono suscettibili di accatastamento in quanto il catasto, sia il catasto terreni che il catasto urbano, per ragioni di ordine e struttura normativa, non ricomprende il mare, ma si limita al territorio inteso come terraferma; la mappa del catasto comprende il solo territorio nazionale e nell'ordinamento di settore [l.n.3682/1886 cd. "legge Messedaglia" o "della perequazione fiscale" – T.U. delle leggi sul Nuovo Catasto, R.D. 8.10.1931 n.1572 e Regolamento per l'Esecuzione; Nuovo Catasto Edilizio Urbano - N.C.E.U. – regolamento definito ulteriormente con decreto ministeriale del 2.1.1998 n.28] non è riportata alcuna indicazione riguardante il mare territoriale; è evidente, pertanto, che il mare non è mai stato considerato territorio ai fini della formazione del catasto non essendo assolutamente descritto e per suolo si intende chiaramente la terraferma e non il fondo marino .

Né è conferma che ad oggi l'accatastamento delle piattaforme marine è sempre stato rifiutato dagli uffici sulla base delle disposizioni regolamentari sopra citate e della prassi.

Si aggiunge, per completezza, che il vizio della sentenza n.3618 è già ravvisabile nei fondamentali perché l'affermare che le piattaforme petrolifere debbano essere considerate immobili anche ai sensi delle leggi civili, richiamando l'art.812 cc, è una forzatura della formulazione letterale, non rispettando il dato del preciso riferimento nella norma alla terraferma o all'ancoraggio alla terraferma, senza alcuna relazione con il fondo marino.

In effetti i due termini – suolo -, superficie della terraferma, e – fondo marino – area della superficie coperta dal mare, sono usati in modo equivoco nella pronuncia in esame, mentre la loro distinzione, già chiara nei dizionari della lingua italiana, trova anche puntuale riscontro nel dato normativo perché il legislatore quando si riferisce al fondo del mare non usa mai il termine per intendere la superficie della terraferma.

Al riguardo, cfr. : l'art.4 rdl.n.652/1939; la l. n.613/1967; nonché la l. n.689/1994 – Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [Convenzione di Montego Bay] che sin dall'art.1, in tema di definizioni, si riferisce al fondo del mare o al fondo degli oceani o, comunque, ai fondali e non certo al suolo.

D'altronde per genesi normativa l'ICI è stata istituita in attuazione della delega in materia di finanza territoriale ex art.4 della l.n.421/1992, allo scopo di consentire agli enti territoriali, Regioni, Province e Comuni, di provvedere a parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, e da tale delega, in cui quanto all'ICI si prevedeva l'attribuzione della totalità dell'imposta al Comune ove sono ubicati gli immobili, se ne desume la sua costruzione quale imposta locale in senso proprio, mediante l'attribuzione ai Comuni del potere di imposizione e del gettito.

Innegabile che da questa impostazione consegua una fondamentale relazione tra la collocazione fisica dell'immobile e il territorio comunale, nel senso che proprio tale collocazione costituisce la giustificazione dell'attribuzione del gettito al relativo Comune, ma segna anche il limite invalicabile all'esercizio del potere impositivo del Comune stesso.

Il potere impositivo del Comune, che presuppone perciò l'esistenza della territorialità, è vincolato anche al principio di correlazione, previsto dall'art.2 comma 2 lett.p) della l.n.42/2009 – delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art.119 della Costituzione – in base al quale deve esservi una tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria ed amministrativa.

Nella specie, la richiesta correlazione, come il beneficio, mancano rispetto agli impianti siti sul mare territoriale, sui quali il Comune non esercita alcuna funzione e, quindi, non apporta alcun beneficio.

Da ultimo, poi, viene da chiedersi se è possibile ipotizzare un mare comunale.

Su tale snodo importante la sentenza n.3618 glissa ed elude la tematica con un passaggio motivazionale del tutto apodittico ... "Deve ritenersi esistente anche una potestà degli enti locali nell'ambito del Mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, con estensione della sovranità dello Stato e, per esso, dei relativi Comuni, sul Mare territoriale, pur con i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali", e non è dato sapere il perché e attraverso quali passaggi si arriva a questa conclusione.

Il mare territoriale si può definire come la fascia di mare costiero equiparata al territorio e dunque sottoposta in linea di principio all'esclusivo potere del governo dello stato rivierasco, e fissata nelle 12 miglia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, cd. UNCLOS, [cfr. art.3 l.n.689/1994].

Come già visto, l'art.2 della Convenzione già distingue il mare territoriale dal territorio nazionale.

Tuttavia il dato che in diritto internazionale si riconosca allo Stato costiero l'esercizio della sovranità sul Mare territoriale, non significa automaticamente che lo Stato se ne possa appropriare, bensì esprime solo che su tale fascia di mare lo Stato può esercitare le prerogative della sovranità, compresa la potestà d'Imperio, ma alle condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle altre norme del diritto internazionale, per cui un'incorporazione del mare territoriale nel territorio dello Stato appare, secondo il diritto internazionale, impropria ed arbitraria, né si giustifica in base a norme di diritto interno, non trovando ricetto né fondamento né nel testo della l.n.359/1974, che ha modificato l'art.2 del codice della navigazione estendendo a 12 miglia il limite delle acque territoriali, o nel dpr n.816/1977, che ha fissato le linee base a partire dalle quali si misura il mare territoriale italiano, o nella più volte citata l.n.689/1994 di ratifica ed esecuzione in Italia della convenzione di Montego Bay.

Non esistono, peraltro, atti di legislazione statale che dispongano la ripartizione del mare territoriale e della piattaforma continentale, né potrebbe utilizzarsi il dpr. n.135/2000 che definisce le circoscrizioni territoriali marittime al fini della individuazione dell'ambito di competenza delle varie Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, articolazioni periferiche dell'amministrazione statale centrale e non municipale, altrimenti si avrebbe la competenza della polizia urbana.

È evidente che in assenza di norme apposite non è possibile che ciascun Comune possa procedere a modo proprio all'individuazione di un proprio mare territoriale.

Già autorevolmente la Corte Costituzionale nella sentenza n.21/1968 aveva rilevato l'impossibilità che possa essere trasferito alle regioni il potere di fissare il limite del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Nei giudizi di legittimità costituzionale della l.21 luglio 1967 n.613 concernente ricerche e coltivazioni degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale promossi dalla Regione Sicilia e dalla Regione Sardegna, seppur con distinti ricorsi, affermava:

"La ricerca sottomarina può organizzarsi e svolgersi unitariamente dalla zona che corrisponde al sovrastante Mare territoriale fino a quella che sottostà all'alto mare; e perciò solo non potrebbe essere oggetto di potestà regionali, sicuramente non estensibili al mare libero.

Non si potrebbe dividere il fondo e il sottofondo marino fra zona territoriale, zona contigua e zona d'alto mare, per riconoscere alle regioni una competenza unicamente riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale, perché la corrispondente

differenziazione del mare si rifà ad una varia natura ed una diversa intensità dei poteri dello Stato, che attengono alla difesa, alla polizia della navigazione, alla vigilanza doganale, e via enumerando, mentre sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma.

In altre parole la condizione giuridica differenziata del mare trova fondamento in una diversità di funzione dei suoi vari tratti, là dove una sola è la funzione del fondo e del sottofondo marino; e la distinzione del mare territoriale della zona contigua e dell'alto mare è rilevante soltanto nella misura in cui lo è secondo il diritto internazionale, il quale non fa prevedere, nella piattaforma continentale, l'instaurazione di trattamenti diversi a seconda della sua posizione geografica.

Impedisce una ripartizione tra Stato e regione della competenza sulla materia anche la subordinazione del relativo diritto al libero esercizio degli interessi garantiti, sul mare, agli Stati terzi secondo l'ordinamento internazionale ...

Significativo e difficilmente superabile appare l'insegnamento della Corte Costituzionale, cui seguiva anche la decisione del Consiglio di Stato 29.5.2001 che a proposito del Comune di Sirmione affermava che ... "lo specchio d'acqua antistante ... non fa parte del territorio comunale, il quale termina proprio sulla linea di battigia".

Da ultimo e recentissima nuovamente la Corte Costituzionale, sentenza n.39 del 24.2.2017, nella questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n.29/2015 in materia di "provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese" ha affermato, ribadendo il principio già espresso nella n.21/1968 sopra vista, che ...

"quanto in particolare alla ricerca sottomarina, questa Corte, sia pure in un diverso contesto normativo, ha già affermato che sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente di riconoscere alle Regioni una competenza neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale."

In conclusione non riscontrandosi norme specifiche che attribuiscono ai Comuni poteri e competenze sul mare, è evidente, a fortiori, che se non può esistere un mare territoriale regionale, non può sostenersi che possa esistere un mare territoriale comunale, e viene meno il presupposto fondante la potestà impositiva del Comune in materia.

Da ultimo, tuttavia, la controversa questione dell'assoggettabilità o meno delle piattaforme petrolifere ha finalmente trovato soluzione normativa con il dl. n.124/2019 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, conv. con modif. in l.19.12.2019 n.157, che all'art.38, co.1 - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine - prevede:

A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPf) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.

Appare, pertanto, evidente che solo dal 2020 le piattaforme petrolifere saranno soggette ad un'imposta ad hoc, che non può essere identificata con l'IMU, come è stato inteso in alcuni commenti, in quanto non solo depono in tal senso la formulazione letterale della norma -- è istituita --, nonché l'acronimo di identificazione dell'imposta (IMPf), ma anche il disposto di cui al comma 4°, che recita: i Comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ...; se, infatti, si trattasse di mera riaffermazione dell'IMU non dovrebbe esserci alcuna necessità di diversa compartimentazione degli enti territoriali di riferimento, dovendo coincidere, invece, con i destinatari dell'IMU; è stabilita, altresì, un'aliquota particolare pari al 10,6 per mille - co. 3° -, il cui gettito sarà ripartito tra stato e comuni.

Inoltre si osserva che anche dalla definizione giuridica di *piattaforma marina*, che ci fornisce il primo comma dell'art.38, da intendersi come *una piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale*", emerge l'impossibilità che si potesse procedere all'accatastamento di tali cespiti proprio perché è l'Istituto idrografico della Marina l'organo Cartografico designato al rilievo sistematico dei mari italiani, mentre nella attuale disciplina catastale non sono sanciti criteri di georeferenziazione necessari per individuare e delimitare il potere impositivo tra i diversi comuni costieri e, dunque, stabilire quale poteva essere, eventualmente, il comune censuario territorialmente competente a riscuotere il prelievo su tali immobili, ed, infatti, si è optato per coinvolgere anche il Ministero della Difesa nell'emanazione del decreto interministeriale che dovrà trovare la soluzione alla problematica della georeferenziazione delle piattaforme marine e, di conseguenza, all'individuazione del Comune territorialmente competente a riscuotere l'IMPI su tali manufatti.

Si può pervenire alla conclusione, pertanto, che proprio perché il nodo è stato normativamente risolto con l'introduzione della nuova imposta, a decorrere dal 2020, per gli anni pregressi è da confermare la non assoggettabilità a tassazione delle piattaforme petrolifere attese, nella specie, l'insussistenza dei presupposti fondanti l'IMU.

In considerazione della complessità dell'argomento e delle difformità della giurisprudenza, nonché del novum legislativo, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da _____ annulla l'atto impugnato ed in epigrafe specificato.
Spese di lite compensate tra le parti.

Rimini, 12 marzo 2019



Il Presidente Est.
Maria Teresa Sameli

